

Centro per i Diritti del Cittadino

Senato della Repubblica

Audizione su ddl 45,118,735,768 e 837

CODICI

ONLUS

Associazione di
Consumatori ed
Utenti,
Art. 137
Codice del Consumo

Associazione
Nazionale di
Promozione Sociale,
L. 383/00

Ente Accreditato
Servizio Civile,
L. 64/2001


Associazione di
Volontariato.
L. 266/91

Preliminarmente apprezziamo e sosteniamo tutte le attività finalizzate a tutelare la famiglia e il ruolo effettivamente paritario tra i genitori, come i disegni di legge qui in oggetto. Il problema, lo diciamo chiaramente, è l'orientamento della magistratura, soprattutto quella superiore che, non facendo applicazione dei principi di diritto ma convincimenti personali di natura teologica o politica, li ha stravolti determinando il "falso condiviso". La riaffermazione del principio di bigenitorialità è un atto di civiltà non più procrastinabile. Si deve operare limitando la discrezionalità (che in realtà è arbitrio) del giudice imponendo il principio come regola e limitando il potere del giudice alle sole situazioni in cui vi è effettivamente una condizione di disfunzionalità che deve essere esattamente motivata e provata, secondo i canoni del codice di rito. Il processo di separazione o di affidamento deve essere tolto dalla volontaria giurisdizione che lascia al giudice un potere direttivo del processo che sfocia in una discrezionalità orientata. La cultura giuridica che deve essere superata è quella che si associa l'interesse della madre all'interesse del minore (maternal preference). E' una palese distorsione del diritto! L'interesse del minore è quello di avere un padre e una madre.

Il principio di bi-genitorialità consiste nel diritto per ogni bambino di mantenere rapporti e legami sia con il padre che con la madre, anche in caso di separazione o divorzio dei due, in maniera paritaria.

Tale concetto compare già nella *Convenzione sui diritti del fanciullo* firmata negli Stati Uniti, nello specifico a New York, il 20 novembre del 1989, ratificata due anni dopo in Italia con la Legge del 27 maggio 1991, n. 176.

La nostra Associazione da anni si batte per il diritto alla bigenitorialità attraverso la Campagna "Voglio papà", certi che l'equilibrio e la serenità di un bambino sia direttamente dipendente dal rapporto che debba avere con entrambi i genitori. A lungo abbiamo assistito, tutelando attivamente,



Centro per i Diritti del Cittadino

CODICI

ONLUS

Associazione di
Consumatori ed
Utenti,
Art. 137
Codice del Consumo

Associazione
Nazionale di
Promozione Sociale,
L. 383/00

Ente Accreditato
Servizio Civile,
L. 64/2001

Associazione di
Volontariato,
L. 266/91

all'umiliazione che i padri separati subiscono nel nostro Paese, infamati dalle peggiori calunnie, quali ad esempio quelle spesso infondate di abusi sui propri figli in modo che l'ex coniuge possa ottenere l'affidamento esclusivo; nondimeno la perdita di dignità dovuta al fatto di voler far fronte con tutte le proprie risorse e possibilità al mantenimento di figlio ed ex coniuge, spesso cadendo in disgrazia.

Abbiamo sempre sostenuto che, essere poveri o indigenti non è una colpa e che uno Stato degno di questo nome dovrebbe sostenere le famiglie tenendole unite, piuttosto che partecipare alla loro definitiva disgregazione.


I dati Istat, pubblicati nel 2015 e in riferimento all'anno precedente, seppur indicano che l'affido condiviso avviene nell' 89,4%, è con il collocamento prevalente presso la madre che si determina la disapplicazione del principio di bi-genitorialità e, nelle separazioni conflittuali, allontanamento del padre .

La nostra indagine rileva una verità diversa . Abbiamo ottenuto, lottando, i dati sulle percentuali di affidamento da parte di alcuni Tribunali italiani (Roma, Milano, Napoli) che inizialmente si erano rifiutati. Non che avessimo dei dubbi, ma constatare che, diversamente da quanto affermano, il 97% ed oltre, i figli vengono affidati alle madri, ha confermato la mala gestio del diritto di famiglia.

Una premessa necessaria: Cosa significa essere genitori alla pari? non significa che i ruoli di madre e padre si confondono - un buon padre non è un surrogato della madre e viceversa . Significa che i genitori, si occupano dei figli con il medesimo impegno e le medesime responsabilità . Il principio così declinato, normativamente previsto, è stato disapplicato.

Tra le tanti mani armate c'è , primo fra tutti , lo Stato. Un diritto di famiglia, quello declinato dalla giurisprudenza, nel quale la donna fa l'asso piglia tutto: casa, mantenimento, figli. Mentre l'uomo viene relegato ad un ruolo di "padre portafoglio" e/o "visitatore occasionale" .

La Giurisprudenza ha reso Il principio fondamentale di uguaglianza un simulacro realizzando il "falso condiviso", attraverso gli artt. 316 (residenza abituale), 337-ter (Provvedimenti riguardo ai figli e corresponsione di un assegno periodico), 337-quater (Affidamento a un solo genitore e



Centro per i Diritti del Cittadino

opposizione all'affidamento condiviso), 337-sexies (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza) cod. civ. .

I padri separati sono 4 milioni e tra questi 800mila hanno problemi economici a causa dell'abbandono della casa coniugale, che spesso innesca una crisi senza fine.

Quella dei padri separati è diventata una vera emergenza sociale. I padri separati sono i nuovi poveri: il 66,1% dei separati, secondo la Caritas, non riesce a provvedere alle spese per i beni di prima necessità . Padri costretti a dormire in macchina, a mangiare alla mensa della Caritas o a dividersi in più lavori per riuscire ad arrivare alla fine del mese e mantenere la famiglia, attraverso l'assegno mensile che viene dato al genitore affidatario, rappresentato nella stragrande maggioranza dei casi dalla madre.

La causa di questa emergenza sociale va rintracciata nelle sentenze dei Tribunali e, dunque, nelle decisioni dei Giudici, che fanno finire i padri sul lastrico in fase di separazione: le sentenze sono incredibilmente sproporzionate a favore delle madri (in Italia nel 92-97% dei casi il figlio viene affidato alla mamma) e ogniqualvolta un padre si ritrova a dover partire da zero, a dover lasciare la casa e a sostenere le spese per il mantenimento dei figli, viene impoverito e diventa a rischio indigenza. Ma non è solo la questione economica, vi è la costante e consapevole sottrazione del ruolo di genitore che determina situazione di allarmante gravità. La situazione economica si ripercuote sulla gestione e capacità genitoriale paterna che non hanno un posto dove condividere il proprio tempo libero con i figli e spesso non riescono ad affrontare le spese della separazione. Secondo gli studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Italia ogni anno 200 padri separati si tolgono la vita. Un dato enorme, drammatico. Questi suicidi, però, avvengono nell'indifferenza generale, il problema del ruolo del padre nel divorzio e nella separazione è ancora marginale.

Sono i giudici e il prevalente orientamento giurisprudenziale il vero responsabile di una situazione sociale così grave. Viene definito "**maternal preference**", richiamando principi anglosassoni, ma si tratta dell'elusione manifesta del principio della bigenitorialità da parte delle corti superiori

CODICI


ONLUS

Associazione di
Consumatori ed
Utenti,
Art. 137
Codice del Consumo

Associazione
Nazionale di
Promozione Sociale,
L. 383/00

Ente Accreditato
Servizio Civile,
L. 64/2001

Associazione di
Volontariato.
L. 266/91



Centro per i Diritti del Cittadino

(Appello e Cassazione in particolare) . E' un cattivo uso della discrezionalità lasciata al giudice sul diritto di famiglia, di cui è stato fatto cattivo uso.

Il diritto violato : diritto di famiglia

Il diritto di famiglia è una zona di frontiera. Prevalentemente rientrando nella "volontaria giurisdizione" diventa un terreno in cui il giudice fa prevalere le sue opinioni e orientamenti personali non essendo governato il processo dai canoni del contraddittorio. La gestione del processo si fonda su apparenti canoni processuali, ma è il giudice e i suoi convincimenti che orientano lo sviluppo del processo. Il grande problema è sul piano della prova . Di fatto al coniuge debole viene impedito di poter formare la prova in giudizio, in quanto, nella maggioranza dei casi, questa avviene senza contraddittorio e questo lo pone in posizione soccombente rispetto il cieco orientamento prevalente. Si pensi solo alle frettolose relazioni dei servizi sociali che vengono presi dai giudici come oro colato senza che vi sia stata la possibilità di replica da parte dei genitori. Nel processo ordinario , una relazione del genere non avrebbe alcun valore se non oggetto di contraddittorio tra le parti attraverso l'ausilio di consulenti tecnici .

L'uso violento e strumentale nella separazione

Questa area di frontiera, l'eccessiva prudenza dei Magistrati associata all'utilizzo strumentale delle procedure di separazione, la lentezza dei procedimenti e la mancanza di sanzioni verso comportamenti scorretti ed infamanti di un genitore verso l'altro, sono utilizzati come strumenti per esercitare indebite pressioni verso il genitore più debole.

Va quindi aperto un capitolo a parte in merito alla c.d. "vendetta contro il coniuge", spesso scandita da una successione di false denunce di abuso o di *stalking* (come in alcuni casi di *False Victimization Syndrome* – FVS, Sindrome da Falsa Vittimizzazione,

La consapevolezza del " favore giurisprudenziale " ha portato , e più frequentemente di quanto si pensi, a quello che è stata definita *Parental Alienation Syndrome* (PAS – Sindrome da Alienazione Parentale), per cui, generalmente il padre, subisce illecitamente l'allontanamento dal figlio e sentimenti di avversione da parte di questi, che potrà a determinate


CODICI
ONLUS

Associazione di
Consumatori ed
Utenti,
Art. 137
Codice del Consumo

Associazione
Nazionale di
Promozione Sociale,
L. 383/00

Ente Accreditato
Servizio Civile,
L. 64/2001

Associazione di
Volontariato.
L. 266/91



Centro per i Diritti del Cittadino

CODICI

ONLUS

Associazione di
Consumatori ed
Utenti,
Art. 137
Codice del Consumo

Associazione
Nazionale di
Promozione Sociale,
L. 383/00

Ente Accreditato
Servizio Civile,
L. 64/2001

Associazione di
Volontariato,
L. 266/91

condizioni, in determinati momenti e comunque secondo quanto sancito dal giudice o dal genitore affidatario. Al termine sindrome molti tecnici storcono il naso, salvo poi vedere che questo degrado comportamentale non viene qualificata come patologico solo perché non è stata inserita in un elenco ministeriale.

Il comportamento alienante è una realtà che esiste e va combattuta. Ignorarla significa solo espandere i problemi **creando un figlio disagiato e un padre disperato**.

Ma non solo: qualcuno l'ha definita la "pallottola d'argento" sparata contro i papà (dunque contro i bambini): la falsa accusa di pedofilia.

Oggi in Italia l'80% di tale gravissima accusa sono papà separati, poi risultanti innocenti nel 92,4% dei casi.

Si tratta di un caso limite ma da il senso del problema e certamente si può segnalare l'utilizzo strumentale delle denunce per stalking o di violenza fisica di natura aggressiva, facente parte di una politica strumentale per estromettere il padre dalla famiglia.


La famiglia è profondamente cambiata.

Il nostro diritto di famiglia è ancorato ad una famiglia del secolo scorso in cui la madre era a casa e accudiva i figli e il padre fuori a lavorare. La società moderna ha portato al superamento di questo modello e ha determinato una diversa consapevolezza del ruolo di genitore da parte del padre, non più come portatore di risorse, ma come protagonista dell'intera vita familiare compreso l'accudimento dei figli. E, lo ripeto, questo non significa sovrapporsi al ruolo di madre. I ruoli rimangono distinti e il rischio di confusione è deleterio.

Il bambino di cristallo

Un altro tabù catastrofista che va sgretolato è la convinzione che il bambino sia un soggetto debole e inamovibile. La grave ipocrisia che investe molti consulenti tecnici è la drammatizzazione degli spostamenti del figlio. Quindi se stanno a casa in una famiglia non separata assistendo ai furiosi litigi, va bene!

L'assegno di mantenimento



Centro per i Diritti del Cittadino

CODICI

ONLUS

Associazione di
Consumatori ed
Utenti,
Art. 137
Codice del Consumo

Associazione
Nazionale di
Promozione Sociale,
L. 383/00

Ente Accreditato
Servizio Civile,
L. 64/2001

Associazione di
Volontariato.
L. 266/91


La separazione tra coniugi crea crisi non solo familiare ma anche economica. I costi della crisi sono notevoli e sono soprattutto gli uomini a farne le spese visto che in caso di figli minori debbono lasciare la casa a disposizione dell'ex moglie. Di questa situazione i giudici appaiono poco accorti e utilizzano standard per l'individuazione dell'assegno senza tener conto della reale situazione economica delle parti. Infatti i calcoli per l'assegno di mantenimento vengono fatti sulla condizione **economica che il figlio avrebbe avuto in caso di convivenza dei genitori**, senza tener conto dell'effetto di economia di scala che con la separazione viene meno. L'individuazione dell'assegno porta quindi a mantenere la condizione economica dei figli e del coniuge assegnatario di casa **creando un povero nel genitore non collocatario**.

La situazione economica incide profondamente sull'esercizio del ruolo di genitore in quanto il genitore non collocatario potrebbe vedersi ridotto in povertà, a volte deve lottare per mantenere una **condizione di sopravvivenza riducendo così gli spazi e il tempo verso i figli**: tutto ciò **incrementa la conflittualità tra gli ex coniugi** e di conseguenza il disagio dei figli.

Alcune questione procedurali

Il ruolo del consulente tecnico

Il problema delle consulenze tecniche è particolarmente rilevante nel processo di affidamento in quanto fonda e orienta le decisioni del giudice. Numerose sono le criticità emerse in quanto non vi è piena consapevolezza del ruolo e della responsabilità in capo a questo professionista. Si lamenta in genere una mancanza di assunzione di responsabilità del perito che preferisce lasciare i minori in un affido classico (alla madre e il padre che può vederli due volte a settimana con i weekend alterni), anche quando è dimostrato che la figura paterna è più idonea di quella materna. In quest'ottica si registra un certo orientamento ad "aggiustare" le relazioni fatte da consulenti psicologi i quali, pur riscontrando problematiche in uno dei genitori, tendono a minimizzare il contenuto per poter giustificare l'affido condiviso. In genere la madre viene considerata "genitore per nascita" il padre deve dimostrare di essere genitore, anzi deve essere un buon genitore.



Centro per i Diritti del Cittadino

L'individuazione dei periti

Ma la questione più rilevante appare essere quella che attiene all'individuazione dei periti dove vedono coinvolti sempre i soliti noti a fronte di un elenco di accreditati contenente centinaia di nomi. Si realizza così una cerchia ristretta di periti che evidentemente **omologa le tendenze decisionali** ma che sviluppa **procedure collusive oramai rivelatesi disfunzionali del sistema**, per cui li troviamo a volte come CTU nominati dal Giudice e a volte come CTP di parte con un evidente conflitto d'interessi. A questo groviglio si deve aggiungere il sistematico incarico, durante la CTU, di test svolti sempre dagli stessi esperti del settore e legate al sistema RORSCHACH. Tale sistema è da sempre esposto a critiche nel mondo scientifico a causa della sua permeabilità agli orientamenti del soggetto che somministra i test.

I Servizi Sociali

Fuori dal contesto probatorio, si collocano le relazioni dei servizi sociali. Nonostante la nota carenza strutturale e di qualificazione professionale, le puntuali relazioni del Servizio Sociale richieste dal Giudice del Tribunale per far luce su una situazione familiare, sono parziali, semplicistiche e banalizzano un problema o al contrario lo enfatizzano fino ad esasperarlo. Solo in alcuni casi estremi è necessario che i bambini vengano tolti ai genitori, ovvero quando sono realmente esposti ad un rischio di maltrattamento o abusi. **Ma in Italia, più del 90% dei bambini vengono sottratti all'affetto della famiglia per cause non chiare, spesso solo per difficoltà economiche, segnalazioni anonime o appunto per accuse infondate di abusi e vengono quindi collocati in case famiglia che costano allo Stato dai 200 ai 400 euro al giorno.** In Italia sussiste un abuso interpretativo dello Stato nell'intervento dei conflitti familiari, se poi a ciò si aggiunge l'intervento di assistenti sociali inadeguati, impreparati e superficiali che esternano giudizi tranchant sulle problematiche di coppia e risolvono le situazioni con l'allontanamento dei figli, allora si salvi chi può. L'assistente sociale dovrebbe limitarsi a provvedimenti che abbiano carattere di reale urgenza, dove sia dimostrato un oggettivo stato di abuso o violenza nei confronti del minore. Invece è stato conferito alla categoria un potere spropositato con la legge 149/01 che modifica l'art.5 della legge 184/1983 sulle

CODICI


ONLUS

Associazione di
Consumatori ed
Utenti,
Art. 137
Codice del Consumo

Associazione
Nazionale di
Promozione Sociale,
L. 383/00

Ente Accreditato
Servizio Civile,
L. 64/2001

Associazione di
Volontariato,
L. 266/91



Centro per i Diritti del Cittadino

CODICI

ONLUS

procedure da adottare in caso di allontanamento coatto dei figli. Con la dizione di "modalità più idonee" da adottare nell'ambito delle proprie competenze, si lascia totale discrezionalità ad una categoria che prima non aveva. Bisogna assolutamente intervenire perché c'è stata una esasperazione della norma, in cui si lascia agli assistenti sociali un potere immenso per attuare i provvedimenti adottati unilateralmente senza alcun contraddittorio, su cui in modo pericoloso e rovinoso si basano le decisioni dei giudici dei Tribunali.

Consigli per un ottima separazione

In considerazione del palese orientamento dei giudici e gioco facile dare dei brevi suggerimenti comportamentali per far sì che già all'udienza presidenziale (di affido o di separazione) si possono ottenere condizioni molto favorevoli e punitive nei confronti del padre. Per ottenere questo risultato consigliamo:

1. non dare notizie sul minore al padre e non rispondere al telefono in modo da costringerlo a continui tentativi di chiamate o messaggi inviati più volte durante la giornata. Il comportamento verrà valutato come persecutorio se non proprio e vero stalking;
Associazione di Consumatori ed Utenti, Art. 137 Codice del Consumo
2. cancellare all'ultimo minuto appuntamenti presi per la visita del padre al figlio, senza una reale spiegazione;
Associazione Nazionale di Promozione Sociale, L. 383/00
3. di evitare di prendere accordi per far stare il figlio con il padre in modo da determinare ansia, rabbia e stress;
4. essere deliberatamente provocatorie e aggressive con il padre in modo da determinare una reazione violenta dello stesso;
Ente Accreditato Servizio Civile, L. 64/2001
5. accompagnare il figlio quando incontra il padre per esacerbarne il distacco.
Associazione di Volontariato, L. 266/91

La naturale reazione del genitore padre viene valutata dal giudice e dalla eventuale CTU come aggressiva e nella maggior parte dei casi viene associata ad accuse di violenza domestica.